

Decisione n.97 del 20 novembre 2025

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) - Comune di (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art.25, comma 4 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni (202517110)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale), nonché la L.R. 20 ottobre 1995 n.126 (istituzione del difensore civico regionale);

VISTA la nota del 06/11/2025, acquisita in pari data al protocollo col n.2738, con la quale il sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.25, comma 4 della L. 241/1990, il riesame del denegato accesso formatosi sulla propria richiesta del 26/08/2025 volta ad ottenere, da parte del Comune di (OMISSIS), la documentazione come meglio dettagliata nella medesima istanza;

VERIFICATI preliminarmente la competenza per materia della Difesa Civica, i termini di cui all'art.25, c.4 L. 241/1990 e la mancata presentazione di ricorso al TAR;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art.25, comma 4 della L. 241/1990, in caso di diniego, espresso o tacito, le richieste di riesame vanno presentate al Difensore Civico competente, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dal diniego;
- che nel caso di specie, il diniego del Comune di (OMISSIS) all'ostensione documentale è stato formalizzato con nota del 19/09/2025;
- che nel termine di legge di 30 giorni non è stata presentata, da parte del sig. (OMISSIS), istanza di riesame nei predetti termini;
- che *“Il deposito di questa “istanza” deve essere effettuato prima della scadenza del termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 25 c. 4 L. 241/1990 per insorgere contro il diniego di accesso o contro il silenzio tenuto dalla Pubblica Amministrazione in relazione ad una domanda di accesso. Contrariamente, infatti, verrebbe consentito al soggetto di aggirare il termine perentorio previsto dalla citata norma semplicemente azionando un processo amministrativo distinto da quello avente ad oggetto il mero diniego di accesso ed esercitando al suo interno l'azione diretta a far valere il proprio diritto di accesso.”* In tal senso, T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 12 settembre 2002, n. 3940;
- inoltre *“che la reiterazione di una domanda di accesso agli atti della PA può essere accolta in presenza di elementi di novità rispetto alla richiesta originaria, diversamente in sede di giudizio la stessa risulta inammissibile”,* In tal senso, TAR Emilia Romagna, Bologna, con la sentenza 6 aprile 2023 n.207;

- che *“La mera reiterazione di una richiesta di accesso agli atti già rigettata dalla destinataria, che non sia basata su elementi nuovi rispetto alla richiesta originaria o su una diversa prospettazione dell’interesse a base della posizione legittimante l’accesso, non vincola l’amministrazione a un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto, già frapposto al medesimo soggetto e non fatto oggetto da questi di impugnativa nel termine ovvero oggetto di impugnativa rigettata con sentenza passata in giudicato”*, in tal senso, Consiglio di Stato, sez V 15 settembre 2022 n.7999;

che

- pertanto, non essendo possibile fare riferimento alla data di deposito della seconda istanza di riesame, stante l’impossibilità di reiterazione della domanda d’accesso, ovvero il 01/10/2025, il diniego dell’Amministrazione deve intendersi formalizzato in data 19/09/2025.

Tutto quanto sopra precisato in fatto e diritto

DICHIARA

- l’istanza del sig. (OMISSIS), volta ad ottenere l’ostensione dei documenti per i quali è stato esercitato il diritto di accesso documentale al Comune di (OMISSIS) è **INAMMISSIBILE** per tardività della richiesta;

DISPONE

- che la presente decisione sia inviata a cura dell’Ufficio al Comune di (OMISSIS) e all’Istante.

Il Difensore Civico Regionale
-Avv. Umberto Di Primio-

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.